Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì 30 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 31 Guerra, foglio n. 2.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per eventi vari verificatisi nell'interno del Paese ed in Albania:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Floreancig Severino di Giuseppe, da Prepotto (Udine), soldato 8° reggimento alpini (*alla memoria*). — Durante un servizio in zona impervia, sorpreso dalla notte e dalla tormenta, si prodigava fino all'esaurimento, benchè colpito da gravissimo congelamento alla gamba destra, per salvare un compagno in pericolo di vita, per assideramento. Soccorso e ricoverato in un ospedale jugoslavo, dopo aver subito con stoica fermezza l'amputazione dell'arto offeso, soccombeva per sopravvenute complicazioni. Rivolgeva fino agli estremi della vita il pensiero alla Patria, al proprio reparto ed ai suoi superiori, dimostrando, in terra straniera, le alte virtù del soldato italiano. — Stranè di Kukes (Albania) Prizzen (Jugoslavia), 30 dicembre 1939-13 gennaio 1940-XVIII.

Demurtas Francesco fu Giovanni e di Citzia Anna Maria, da Dualchi (Nuoro), appuntato a piedi legione CC. RR. di Cagliari (in commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con R. decreto 5 settembre 1936-XIII). — Partecipava di notte con altri militari ed agenti di P. S. alla ricerca di due pericolosi banditi i quali per l'efferratezza dei loro delitti avevano sparso il terrore nella zona. Scopertili mentre si davano alla fuga e iniziatosi il conflitto di essi, con ardimento e sprezzo del pericolo ne affrontava uno uccidendolo con un colpo di fucile. — Padru Mannu-Bortigali (Nuoro), 25 ottobre 1934-XII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bertinatti Levante Giovanni Battista fu Ernesto e di Maria Gaetana Levante, da Genova, comandante del 73° Corpo dei vigili del fuoco. — Comandante del Corpo dei vigili del fuoco di Roma, in occasione del grave scoppio verificatosi nello stabilimento militare ausiliario di Colleferro, si prodigava con instancabile attività, calma e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi vigili all'opera di soccorso, isolamento e spegnimento degli incendi prodotti dalla esplosione. Informato dai tecnici dello stabilimento dell'estendersi del fuoco ad un deposito di circa 300 tonnellate di alto esplosivo il cui tetto in fiamme era crollato, si portava rapidamente sul luogo con pochi animosi e con ammirevole coraggio e sprezzo della vita, dirigeva, con favorevole esito, le operazioni necessarie ad evitare più tragiche conseguenze alle popolazioni ed agli stabilimenti superstiti. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Bonci Naviglio di Orlando e di Urbanetti Maria, da Magliano Sabino (Rieti), vigile del 73° Corpo vigili del fuoco. — Vigile del fuoco, in occasione del gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra, le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di esplosivo, scongiurando con la sua opera coraggiosa, un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Campione Giuseppe di Bernardo e di Randazzo Maria Antonia, da Palermo, maresciallo 58° Corpo vigili del fuoco. — Maresciallo del Corpo dei vigili del fuoco, in occasione di un gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto spirito del dovere, e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra, le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di alto esplosivo, scongiurando con la sua opera coraggiosa, un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Cucchi Antonio di Pietro e di Crescenzi Cristina, da Filacciano (Roma), vigile del 73° Corpo dei vigili del fuoco. — Vigile del fuoco, in occasione di un gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra, le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di alto esplosivo, scongiurando, con la sua opera coraggiosa, un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Di Massimo Giovanni di Erasmo e di Fallocco Gaetana, da Scurgola Marsicana (L'Aquila), vigile del 73° Corpo dei vigili del fuoco. — Vigile del fuoco in occasione di un gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di alto esplosivo, scongiurando, con la sua opera coraggiosa un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Frascarelli Egidio di Alessandro e di Caccia Giuseppa, da Roma, caposquadra del 73° Corpo vigili del fuoco. — Capo squadra del Corpo vigili del fuoco, in occasione di un gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra, le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di alto esplosivo, scongiurando, con la sua coraggiosa opera, un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Kas Gjet di Nikolla e di Dile, da Domgion (Scutari), carabiniere legione CC. RR. di Tirana. — In appostamento con altri militari presso un casolare nel quale erasi rifugiato un temibile latitante autore di tre omicidi, veniva dallo stesso, mentre tentava di fuggire, fatto segno a colpi di fucile, andati a vuoto. Risolutamente gli intimava il fermo, ma fatto segno a nuovi colpi d'arma da fuoco e al lancio di una bomba, senza conseguenze, rispondeva col proprio moschetto, ferendo gravemente il ribelle che, continuando a far fuoco, in un ulteriore tentativo di fuga, fu ucciso dagli altri militari sopraggiunti. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Mamuras (Kruja), 28 dicembre 1939-XVIII.

Laca Mahmut, di Imer e di Hanes, da Lugjaj (Piscopia), carabiniere legione CC. RR. di Tirana. — In conflitto contro temibile latitante asserragliatosi nella propria abitazione, si portava arditamente in posizione esposta, nella quale altro militare era stato poco prima ferito e rispondeva decisamente al fuoco del ribelle, contribuendo così validamente alla sua cattura. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Vela Vendit (Alessio), 23 gennaio 1940-XVIII.

Le Maître Gaetano fu Michele e fu Emma Rota Rossi, da Salerno, ispettore generale dei vigili del fuoco. — Ispettore generale dei vigili del fuoco, informato che una grave esplosione era avvenuta in un importante stabilimento ausiliario militare di esplosivi, si portava immediatamente sul luogo, assumendo l'alta direzione dei soccorsi, dell'isolamento e spegnimento dell'incendio. Venuto a conoscenza dai tecnici dello stabilimento dell'estendersi del fuoco ad un deposito di circa 300 tonnellate di fulmicotone che se fosse esploso avrebbe provocato incalcolabili danni alle popolazioni ed ai superstiti stabilimenti in un raggio di parecchi chilometri, pur non avendone l'obbligo, si portava sul luogo del pericolo, insieme a pochi coraggiosi vigili agli ordini del loro comandante, per evitare una più grave sciagura alla Nazione. Mirabile esempio di coraggio, elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

Mazzatosta Fernando di Luigi e di Pittori Maria, da Casaprota (Rieti), vigile 73° Corpo vigili del fuoco. — Vigile del fuoco, in occasione di un gravissimo scoppio avvenuto in uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, con alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, effettuava, con rapida manovra, le operazioni di spegnimento di un tetto incendiatosi e crollato su un deposito contenente ingente quantità di alto esplosivo, scongiurando, con la sua coraggiosa opera, un gravissimo sinistro che avrebbe causato danni incalcolabili. — Colleferro, 29 gennaio 1938.

Preng Mark Nicolla, di Marku e di Mare, da Kriezet (Scutari), carabiniere legione CC. RR. di Tirana. — Accerchiata con altri militari l'abitazione di un temibile latitante, si portava per primo arditamente sotto la casa aprendo a viva forza una porta secondaria e, fatto subito segno ad azione di fuoco del ribelle, rispondeva decisamente col proprio moschetto, finchè, colpito gravemente ad un braccio, dovette desistere dal conflitto, che si concludeva con la resa del malfattore, più volte ferito. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Vela Vendit (Alessio), 23 gennaio 1940-XVIII.

Salku Hjsen di Sali e di Dhemiles, da Homesh (Piscopia), vice brigadiere CC. RR. legione di Tirana. — Rintracciato, dopo solerti indagini, un pericoloso latitante, per primo lo affrontava con risolutezza e, fatto segno a due colpi di arma da fuoco, andati a vuoto, rispondeva prontamente e con ammirevole sangue freddo, trascinando con il suo esempio i dipendenti nell'azione, conclusasi con l'uccisione del ribelle. — Ndroq (Durazzo), 21 gennaio 1940-XVIII.

(3642)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1334.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente nuove restrizioni al regime delle esportazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1335.

Agevolazioni doganali all'industria saccarifera dell'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore di questa legge è accordato l'esonero dai dazi doganali per le macchine, gli apparecchi e loro parti introdotti in Albania per essere impiegati nella industria della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero di barbabietole, in quanto non vi sia la possibilità per la industria saccarifera albanese di fornirsene nel territorio dell'Unione doganale.

Il riconoscimento di questa condizione è riservato al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, rispettivamente per il territorio italiano e per quello albanese dell'Unione doganale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1336.

Aumento di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da lire 100.000.000 a lire 140.000.000.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, unitamente allo Stato, istituti finanziari di risparmio e di assicurazione per una quota non superiore al quaranta per cento.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337.
Ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato corporativo è costituito da un nucleo di ispettori corporativi centrali, da quaranta uffici locali e da un Ispettorato medico, avente sede in Roma.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate la sede e la competenza per territorio e per materia di ciascuno dei detti uffici locali.

Art. 2.

Alle denominazioni di « personale interprovinciale » e di « ispettore interprovinciale » stabilite dal R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, è sostituita la denominazione di « personale provinciale ».

L'organico dell'Ispettorato corporativo è fissato nella tabella allegata alla presente legge, ferma restando la disposizione del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, il numero dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali che, su richiesta del Ministero delle corporazioni, sono da assegnarsi all'Ispettorato corporativo per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale è fissato nei seguenti limiti:

Marescialli d'alloggio maggiori	N. 4
Marescialli d'alloggio capi	» 6
Marescialli d'alloggio	» 8
Brigadieri	» 11
Vice brigadieri	» 11
Appuntati	» 11
Carabinieri	» 179

Art. 4.

Gli agenti tecnici sono reclutati per quei servizi d'ordine tecnico dell'Ispettorato corporativo, che saranno determinati dal Ministero delle corporazioni.

Essi hanno il trattamento economico e di carriera degli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

Art. 5.

I posti di agente tecnico sono conferiti, in seguito a domanda, su designazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ispettorato corporativo, ai commessi ed uscieri dell'Ispettorato corporativo che abbiano titoli tecnici, attitudine e capacità ai posti cui aspirano.

In caso di mancanza di personale idoneo del ruolo suddetto, potrà essere bandito fra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, muniti del diploma di abilitazione di 2° grado per la condotta di automobili, un concorso consistente in un esame di cultura ed in una prova pratica, atti a dimostrare l'idoneità dei candidati.

Norme sulle promozioni.

Art. 6.

Le promozioni al grado 8° del gruppo *B* sono effettuate a norma dell'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado 9°. Esse però avvengono esclusivamente per merito comparativo.

Per esigenze di servizio il Ministro per le corporazioni può assegnare al personale amministrativo del gruppo *A* la qualifica di personale ispettivo dello stesso gruppo, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni. Identica facoltà spetta al Ministro in caso di promozioni.

Nei concorsi di reclutamento nel ruolo di gruppo *A* un quinto dei posti messi a concorso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo *B*, fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo *A*.

Art. 7.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo di permanenza nei gradi 8° e 7° del gruppo *A* per le promozioni rispettivamente ai gradi 7° e 6° è ridotto di un anno e mezzo. Non è consentito di fruire di tale riduzione di anzianità di servizio per conseguire più di una promozione.

L'anzianità di servizio per l'ammissione al primo esame di concorso per il grado 8° del gruppo *A*, che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due anni. I concorrenti riusciti vincitori conseguiranno la promozione al grado 8° soltanto al compimento del sesto anno di anzianità di servizio.

Qualora le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano compiuto il periodo necessario.

Gli impiegati promossi con riserva di anzianità non saranno scrutinati per il successivo avanzamento al grado 7° finchè non risulteranno scrutinabili, per il medesimo avanzamento, gli altri impiegati che, in base al risultato dell'esame di concorso al grado 8°, abbiano diritto di precederli nell'ordine definitivo di ruolo in quest'ultimo grado.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a bandire entro l'anno 1940 un esame di concorso al grado 8° del gruppo *A* in deroga all'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento possono essere promossi al grado 8° del gruppo *A* dell'Ispettorato corporativo, mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio d'amministrazione dell'Ispettorato stesso, i funzionari del grado 9° del medesimo ruolo, anche se provenienti da altri ruoli ai sensi della presente legge e del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, i quali abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di promozione al grado 8° di gruppo *A*.

Art. 8.

Nei primi due anni di attuazione della presente legge l'anzianità utile per partecipare al primo esame di concorso per merito distinto, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 9° del grup-

po *B*, è ridotta di due anni. I vincitori del concorso potranno però conseguire la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per detti esami.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozione stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità normale indicata in detto comma.

Coloro che conseguano l'idoneità senza poter entrare in graduatoria fra i vincitori in sede di esame di concorso per merito distinto saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità indetto dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità per parteciparvi.

Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, può disporre il passaggio al grado 8° del gruppo *A* degli impiegati di pari grado del gruppo *B* dell'Ispettorato suddetto, muniti del diploma di laurea, i quali ne facciano domanda entro due mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il passaggio di cui al precedente comma può essere disposto per non oltre otto dei posti disponibili nel grado 8° del gruppo *A*, dopo effettuate le promozioni di prima attuazione di cui al 6° comma dell'art. 7 e dopo effettuate le promozioni in seguito ad esami, eventualmente in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, di cui si è effettuato il passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A*, è collocato in quest'ultimo ruolo con riserva di anzianità rispetto ai funzionari di gruppo *A* di grado inferiore all'8° che, secondo il precedente comma, conseguiranno la promozione al grado 8°.

Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni della sua entrata in vigore, non più di dieci posti del grado iniziale del gruppo *A* possono essere conferiti per esami di concorso ai funzionari del gruppo *B* dell'Ispettorato corporativo ed agli impiegati di gruppo *B* degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, purchè muniti di uno dei diplomi di laurea, prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, e purchè abbiano riportato per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio qualifica di ottimo o di distinto. Nei bandi di concorso saranno stabiliti quali dei diplomi di laurea occorrano per l'ammissione e può essere consentito nei bandi di concorso, quale titolo di ammissione, anche il diploma di laurea in scienze economiche-marittime.

Non più di dieci posti nel grado iniziale del gruppo *B* possono essere conferiti per esame di concorso ai funzionari di gruppo *C* dell'Ispettorato corporativo e degli altri ruoli di gruppo *C* del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali siano muniti del diploma di scuola media di 2° grado ed abbiano riportato, per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o di distinto.

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, non più di sei posti complessivamente nei gradi 11°, 10°, 9° del gruppo *C*, dell'Ispettorato possono essere conferiti mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, fra i funzionari dei ruoli del Ministero delle corporazioni di grado pari a quello da conferire o del grado immediatamente inferiore, purchè in possesso, in questo ultimo caso, dei requisiti necessari per conseguire l'avanzamento.

Art. 11.

Nel primo concorso pubblico che sarà bandito, dopo la entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per i gradi iniziali del gruppo *A* e del gruppo *B* dell'Ispettorato sono ammessi, indipendentemente dai limiti di età, gli avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, muniti del prescritto titolo di studio, i quali alla data della presente legge prestino ininterrotto servizio da almeno un anno.

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge non più della metà dei posti disponibili all'entrata in vigore della legge medesima, nel grado iniziale del gruppo *C*, tenuto anche conto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli e per esami e indipendentemente dai limiti di età, a coloro che da almeno due anni consecutivi siano addetti ai servizi dell'aggiornamento delle schede topografiche per l'Ispettorato corporativo, nonchè al personale, comunque non di ruolo, del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio senza interruzione da almeno due anni, purchè abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.

Sono ammessi a detti concorsi anche coloro che non abbiano il titolo di studio prescritto, purchè prestino la loro opera da almeno quattro anni e da almeno due anni disimpegnino lodevolmente mansioni che siano da ritenersi corrispondenti a quelle dei posti messi a concorso, purchè abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.

Nei bandi di concorso saranno stabilite le norme per lo espletamento dei concorsi stessi.

I posti nel grado iniziale della categoria del personale subalterno, disponibili all'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti, indipendentemente dai limiti di età, su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, a coloro che eseguiscono da oltre due anni ininterrotto lavoro per i servizi dell'Ispettorato e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è applicabile il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato sarà provveduto, per L. 12.500.000, a carico del bilancio dello Stato, e per la parte rimanente secondo le

norme determinate dall'art. 16, del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886.

Sono abrogati l'articolo 7 e il comma 1° dell'art. 8 del R. decreto 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932-X, n. 886, nonchè gli articoli 1, 2 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804.

Nulla è innovato all'art. 17 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, al R. decreto 11 aprile 1938-XVI, n. 702, e a tutte le altre disposizioni legislative relative all'Ispettorato corporativo, in quanto non siasi derogato con la presente legge.

Con decreto Reale, da emanarsi a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere stabilite le norme eventualmente occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'Ispettorato corporativo.

TABELLA DEI RUOLI DELL'ISPETTORATO CORPORATIVO.

Gruppo *A*. — *Ispettori e personale amministrativo.*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali centrali	4
5°	Ispettori generali provinciali	6
6°	Ispettori superiori centrali	6
6°	Ispettori superiori provinciali	25
7°	Ispettori principali	38
8°	Ispettori di 1ª classe e segretari capi	40
9°	Ispettori di 2ª classe e primi segretari	70
10°	Ispettori di 3ª classe e segretari	71
11°	Ispettori di 4ª classe e vice segretari	
		260

Gruppo *B*. — *Ispettori aggiunti.*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Primi ispettori aggiunti	60
9°	Ispettori aggiunti di 1ª classe	90
10°	Ispettori aggiunti di 2ª classe	135
11°	Ispettori aggiunti di 3ª classe	
		285

Gruppo *C*. — *Personale d'ordine.*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	22
10°	Primi archivisti	58
11°	Archivisti	110
12°	Applicati	180
13°	Alunni d'ordine	100
		470

Personale subalterno.

Denominazione	Numero dei posti
Commessi principali	1
Commessi	10
Uscieri	15
Inservienti	14
	40
Agenti tecnici	10

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338.

Riordinamento delle tabelle organiche del personale della Amministrazione centrale della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 518;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabelle organiche dei gruppi *A* e *C* del personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile, stabilite dal R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, convertito nella legge 28 aprile 1938-XVI, n. 640, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

Gruppo A (Ruolo amministrativo).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale (a)	2
5°	Ispettore generale	3
6°	Capo divisione	9
7°	Capo sezione	12
8°	Consigliere	16
9°	Primo segretario	26
10°-11°	Segretario e Vice segretario	32
		100

Gruppo C (Ruolo d'ordine).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	4
10°	Primo archivista	14
11°	Archivista	25
12°	Applicato	39
13°	Alunno d'ordine	9
		91

(a) Durante le presenti eccezionali circostanze il direttore generale della Marina mercantile attualmente in carica, provvederà al coordinamento dei servizi delle due Direzioni generali. Da lui inoltre dipenderanno direttamente tutti i servizi speciali inerenti allo stato di guerra ed allo studio dei provvedimenti da predisporsi per il tempo di pace.

Art. 2.

La tabella organica del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile stabilita dal R. decreto 19 ottobre 1933-XI, n. 1390, è sostituita dalla seguente:

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primo commesso	2
Commesso e Usciere capo	16
Usciere	18
Inserviente	9
	45

Art. 3.

I posti portati in aumento dalla nuova tabella organica del gruppo *A* possono essere conferiti per un terzo nel grado 9°, per la metà nel grado 8° e per un terzo nel grado 7° ad ufficiali di porto in servizio permanente effettivo o a impiegati appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato di gruppo *A*, che rivestano il grado corrispondente nel corpo o nel ruolo di provenienza, siano in possesso del titolo richiesto per l'ammissione nel gruppo *A* dell'Amministrazione della Marina mercantile e ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il trasferimento degli ufficiali di porto nel ruolo dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile è subordinato al consenso del Ministero della marina.

Il conferimento dei posti suddetti è fatto insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione per il personale civile dell'Amministrazione della Marina mercantile, entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il personale che sia ammesso in base alle disposizioni del presente articolo nel ruolo dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile è collocato nei singoli gradi secondo l'ordine risultante dalla anzianità di grado.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato dagli ufficiali di porto o dagli impiegati che abbiano fatto passaggio nel ruolo della Marina mercantile sarà considerato nei limiti, alle condizioni e per gli effetti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, come prestato nell'Amministrazione centrale della Marina mercantile.

Agli ufficiali e agli impiegati che abbiano superato nel corpo o nell'Amministrazione di provenienza gli esami per la promozione al grado 8° è estesa l'applicabilità dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.

Art. 4.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo *A* della Amministrazione centrale della Marina mercantile sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto metà dei posti portati in aumento nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* potrà essere conferita, mediante concorso per esami tra gli agenti avventizi e agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni statali, forniti del diploma di scuola media di primo grado, che, alla data del presente decreto abbiano prestato almeno due anni di ininterrotto servizio.

Art. 6.

Il servizio prestato presso altre Amministrazioni dello Stato, da impiegati del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile, in ruoli di altri gruppi, è computato, agli effetti del periodo prescritto per l'ammissione agli esami per la promozione al grado 8° nel modo previsto dall'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, per il personale civile dell'Amministrazione della Marina mercantile, è presieduto dal Ministro per le comunicazioni o dal Sottosegretario di Stato.

Del Consiglio stesso fanno parte, oltre ai direttori generali, gli ispettori generali ed il capo del personale.

Art. 8.

Entro il 31 dicembre 1940-XIX, il personale delle Ferrovie dello Stato collocato fuori ruolo in base al R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, e al R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541, e destinato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Marina mercantile, dovrà rientrare nel proprio ruolo e riprendere servizio nell'Amministrazione di provenienza.

Inoltre, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Ministro per le comunicazioni di trasferire nel grado 6° (9° statale) gruppo *C* del personale degli uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due impiegati di grado 8°, gruppo *C*, appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni statali, che ne abbiano fatta domanda col consenso della propria Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 agosto 1940-XVIII, n. 1339.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Vincenzo Ferreri, con sede in Palermo.

N. 1339. R. decreto 9 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Vincenzo Ferreri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1340.

Sostituzione dell'art. 29 dello statuto organico del R. Collegio Ghislieri in Pavia.

N. 1340. R. decreto 13 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene sostituito l'art. 29 dello statuto organico del R. Collegio Ghislieri in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1341.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, con Casa generalizia in Ronco all'Adige (Verona).

N. 1341. R. decreto 18 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, con Casa Generalizia in Ronco all'Adige (Verona) e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente stesso di beni del valore dichiarato di L. 335.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1342.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 45 chiese, in provincia di Belluno.

N. 1342. R. decreto 18 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 45 chiese, in provincia di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 27 agosto 1940-XVIII, n. 1343.

Elevazione della percentuale dell'assegno base per il primo cancelliere presso il Regio Consolato generale in Innsbruck.

N. 1343. R. decreto 27 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene elevata la percentuale dell'assegno base per il primo cancelliere presso il Regio Consolato generale di Innsbruck.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII.

Nomina del cav. uff. prof. ing. Gerbella Luigi a direttore generale delle Miniere e della metallurgia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, riguardante la costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, della Direzione generale delle miniere e della metallurgia;

Visto l'art. 2 del predetto Nostro decreto con il quale è stato aumentato un posto di direttore generale (grado 4°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, recante provvedimenti economici nei riguardi del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 10 agosto 1940-XVIII il cav. uff. prof. ing. Gerbella Luigi è nominato direttore generale (grado 4°) delle Miniere e della metallurgia presso il Ministero delle corporazioni, con l'annuo stipendio lordo di L. 37.950 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 12.650.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1940-XVIII
Registro 14 Corporazioni, foglio 321. — MAJURI

(3758)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 31 agosto 1940-XVIII.

Modificazione all'ordinamento e procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 Codice penale per l'Esercito;

Ordina:

Art. 1.

Il tribunale militare di guerra della 1ª Armata è soppresso dal 1° settembre 1940-XVIII.

I procedimenti non ancora definiti alla data predetta sono devoluti al tribunale militare di guerra della 7ª Armata.

Art. 2.

E' istituita, con decorrenza dal 15 settembre 1940-XVIII, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della 7ª Armata presso il Comando del XV Corpo d'armata, competente a conoscere:

a) dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi dalle persone che siano effettive, aggregate, comandate o addette a reparti o servizi dipendenti dal Comando del XV Corpo d'armata;

b) di qualsiasi altro reato, commesso dalle persone indicate nella lettera *a*) nel territorio nemico occupato militarmente;

c) dei reati previsti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio nemico occupato militarmente a danno delle Forze armate di occupazione, o dalle persone ad esse apartenenti o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito.

Art. 3.

Al comandante del XV Corpo d'armata sono demandate le attribuzioni conferite dagli articoli 552 e 556 del Codice penale per l'Esercito all'autorità militare superiore presso cui è costituito il tribunale e dal bando in data 20 giugno 1940-XVIII ai comandanti d'armata, salva la limitazione di cui al n. 2 dell'art. 10 del bando stesso.

Art. 4.

L'art. 15 del bando in data 20 giugno 1940-XVIII è così modificato:

« Sui conflitti di competenza tra più tribunali di guerra decide il tribunale supremo militare di guerra, il quale designa il tribunale di guerra che dovrà giudicare.

« Il tribunale supremo militare di guerra provvede nello stesso modo, quando ricorrano circostanze che facciano ritenere conveniente, nell'interesse della giustizia, di deviare dalle norme ordinarie di competenza dei tribunali militari ».

Art. 5.

La disposizione del n. 1 dell'art. 30 del bando 20 giugno 1940-XVIII è così modificata:

« 1) quando il condannato sia divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, o cessi per qualsiasi ragione dal prestare servizio militare, tranne che la inabilità o la cessazione dal servizio dipendano da lesioni personali o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizio di guerra ».

Art. 6.

Le sezioni dei tribunali d'armata sono costituite:

1° da un presidente avente il grado di colonnello o tenente colonnello;

2° da uno o più giudici relatori;

3° da cinque giudici, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani.

Le sezioni dei tribunali d'armata giudicano con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali uno ufficiale superiore.

Art. 7.

Presso le sezioni dei tribunali militari di guerra d'armata sono costituiti un ufficio del publico ministero, un ufficio d'istruzione e un ufficio di cancelleria.

Art. 8.

L'ufficio del pubblico ministero, di cui all'articolo precedente, si compone di un colonnello, o tenente colonnello con funzioni del grado superiore, del corpo della giustizia militare, categoria magistrati; di uno o più sostituti, anch'essi preferibilmente appartenenti al corpo della giustizia militare, categoria magistrati; e dipende immediatamente dal comandante dell'unità presso la quale è costituita la sezione del tribunale; ferma ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 9.

L'ufficio di istruzione e l'ufficio di cancelleria presso le sezioni dei tribunali militari di guerra d'armata sono costituiti come quelli dei tribunali militari di guerra d'armata.

Art. 10.

Se ricorrono particolari esigenze di servizio, su richiesta del comandante d'armata, sentito il Regio avvocato generale militare, possono essere istituite una o più sezioni di tribunale militare di guerra d'armata.

Art. 11.

Alle sezioni dei tribunali militari di guerra d'armata sono applicabili, oltre le disposizioni del presente bando, tutte le altre disposizioni relative ai tribunali militari di guerra d'armata.

Art. 12.

Nei tribunali militari di guerra il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'articolo 360 del codice penale per l'Esercito, può, in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente può ordinare la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile, per motivi che egli reputi fondati.

Art. 13.

Contro le sentenze pronunciate dal tribunale militare di guerra della Sardegna, istituito con l'articolo 4 del bando in data 24 luglio 1940-XVIII, per reati commessi anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra, è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare di guerra, ai sensi dell'articolo 26 del bando 20 giugno 1940-XVIII.

Art. 14.

In caso di trasferimento del militare disertore da un reparto mobilitato a uno non mobilitato, la competenza a conoscere del procedimento che sia già stato sospeso ai termini dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, è del tribunale militare territoriale nella cui giurisdizione trovasi il reparto cui il disertore è stato assegnato.

Art. 15.

Se esigenze di servizio lo richiedono, agli ufficiali assegnati ai tribunali militari di guerra con funzioni di Regio sostituto avvocato militare, giudice relatore o giudice istruttore, possono essere temporaneamente attribuite, con determinazione del Regio avvocato generale militare, funzioni diverse da quelle originariamente conferite con decreto del Comandante Supremo.

Art. 16.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salve le speciali decorrenze stabilite dagli articoli 1 e 2.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 31 agosto 1940-XVIII.

MUSSOLINI

(3772)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 agosto 1940-XVIII.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;
Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale in conformità dei voti formulati dalla Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale.

Art. 2.

Il Comitato previsto dal presente decreto ha il compito di esaminare il problema concernente la produzione siderurgica e tutte le questioni ad essa inerenti, specie in relazione alla attuazione ed agli ulteriori sviluppi del relativo piano autarchico.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale dott. Augusto Venturi, vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, ed è composto dai seguenti membri:

Giordani Ecc. prof. ing. Francesco
Bocciardo Sen. ing. Arturo
Rocca Cons. naz. ing. Agostino
Zenari ing. Aristide
Sagramoso Sen. ing. Guido
Redaelli ing. Ernesto
Alliata avv. Aldo
Bassoli ing. Luigi
Falck ing. Giovanni
Camuri dott. Ugo
Silvestri prof. Euclide
Picchio ing. Edoardo Michele
Capoferri Cons. naz. Pietro
De Ambris Cons. naz. Amilcare
Bozzo cav. Federico

Art. 4.

Del Comitato tecnico corporativo per la siderurgia fanno altresì parte:

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
un rappresentante dell'Ente distribuzione rottami;
un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali e un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni;
il direttore generale dell'Industria;
il direttore generale delle Miniere e della metallurgia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1940-XVIII.
Disposizioni relative all'applicazione della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577;
Di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste e col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La distribuzione dei generi razionati ai consumatori è effettuata dagli esercenti stessi i quali forniscono normalmente i detti generi.

Centri di distribuzione dei generi razionati agli esercenti, in ogni provincia, sono gli Enti economici all'uopo istituiti dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Per l'acquisto dei generi razionati presso il commercio e per il consumo dei generi stessi nei ristoranti, trattorie e simili pubblici esercizi, i consumatori — eccezion fatta di alcuni tipi di convivenze, di cui all'art. 11 del presente decreto — debbono valersi della « carta annonaria » istituita con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, art. 2.

La carta annonaria posta in uso per i singoli consumatori è una *carta annonaria individuale*, composta di una parte fissa e di una parte staccabile.

La parte fissa contiene:

a) l'indicazione dell'intestatario;
b) l'indirizzo dell'intestatario;
c) il numero d'ordine progressivo della carta nel comune d'emissione;
d) il timbro del comune;
e) il numero della denuncia da cui la carta ha tratto origine.

L'intestatario (o chi per lui) è tenuto a firmare, nello spazio a ciò destinato, la propria carta annonaria.

La parte staccabile è costituita da:

a) cedole di prenotazione mensile;
b) buoni di prelevamento mensile, per periodi di otto giorni, giornaliero. I buoni di prelevamento giornaliero possono essere suddivisi in due tagliandi.

La carta annonaria può avere la validità di uno o più mesi e riguardare uno o più generi razionati.

Il genere o i generi sono designati con la loro denominazione, o anche con numeri o segni il cui significato è di volta in volta reso noto dal Ministro per le corporazioni.

A ciascun consumatore possono essere rilasciate più carte annonarie, riferentisi a generi diversi.

Art. 3.

La carta annonaria è rilasciata dall'Ufficio annonario del comune di abituale residenza del consumatore, in base alla denuncia dello stato di famiglia del consumatore stesso.

Non è consentita l'emissione di duplicati della carta annonaria senza l'autorizzazione — da accordare in casi eccezionali — dal Ministero delle corporazioni.

Gli Uffici annonari comunali debbono tenere un registro di carico e scarico delle carte annonarie.

Art. 4.

La carta annonaria individuale è personale e non è cedibile.

L'intestatario (o chi per lui) è tenuto a restituirla all'Ufficio comunale, nel caso che egli sia chiamato alle armi o lasci la famiglia per entrare a far parte, in via continuativa, di una convivenza, o si allontani dal Regno e presuma di non farvi ritorno entro un mese dal suo allontanamento. L'Ufficio al quale deve essere consegnata la carta è quello del comune dove l'intestatario si trova al momento in cui inizia la vita militare, o dove trovasi la convivenza o dal quale egli abbandona il Regno.

In caso di morte i famigliari sono tenuti a restituire al'Ufficio annonario comunale la carta del defunto.

Art. 5.

E' vietato:

a) ricevere dall'Ufficio annonario comunale carte annonarie intestate a persone che abbiano cessato di convivere con la famiglia;

b) utilizzare carte annonarie relative a componenti della famiglia che abbiano cessato di far parte di essa per sopraggiunto richiamo alle armi, o per trasferimento presso convivenze, o per decesso.

Art. 6.

Salve le eccezioni di cui agli articoli 8 e 9, la carta annonaria può essere utilizzata, per l'acquisto dei generi razionati, solo presso gli esercenti fornitori dei generi stessi che trovansi nel comune di emissione della carta.

E' tuttavia consentito che le carte annonarie dei consumatori i quali facciano normalmente i loro acquisti da fornitori di comuni viciniori o finitimi a quello della loro abituale residenza, abbiano validità anche in detti comuni.

Per l'acquisto dei generi razionati, il consumatore deve — nei giorni che saranno di volta in volta stabiliti dal Ministero delle corporazioni — presentare la carta annonaria, per la prenotazione, al dettagliante da cui intende rifornirsi.

Non è ammesso l'acquisto dei generi razionati, di cui non sia stata effettuata la prenotazione entro i termini prescritti.

La carta deve essere presentata con le cedole di prenotazione mensile relative ai generi da prelevare firmate dall'intestatario o da chi per lui.

L'esercente stacca, mediante taglio, le cedole ed appone il timbro della sua ditta o la sua firma: ove trattisi di generi a prelievo mensile, sui corrispondenti buoni di prelevamento mensile; in ogni altro caso, nello spazio all'uopo riservato, o, in mancanza di questo, sull'ultimo buono di prelevamento corrispondente a ciascuna delle cedole utilizzate.

L'apposizione del timbro della ditta o della firma dell'esercente sul buono equivale a ricevuta della cedola di prenotazione mensile e impegna l'esercente a somministrare allo esibitore le razioni del genere prenotato.

I venditori ambulanti sono ammessi ad accettare prenotazioni, con le cautele e alle condizioni stabilite, di volta in volta, dal Ministero delle corporazioni.

Per ottenere le razioni cui dànno diritto i buoni di prelevamento, il consumatore deve presentare all'esercente la carta annonaria, nel giorno e nel periodo di validità dei buoni di prelevamento.

I buoni la cui validità sia scaduta o quelli validi in giorno o periodo successivo a quello fissato per il prelievo dei generi razionati non dànno diritto al prelevamento dei generi.

L'esercente, all'atto della consegna delle razioni richieste, deve staccare i buoni di prelevamento ad esse relativi.

Il consumatore non può pretendere la somministrazione dei generi razionati presso un esercente diverso da quello presso il quale egli ha effettuato la prenotazione.

Il consumatore non deve consegnare all'esercente nè cedere ad altri le cedole di prenotazione mensile nè i buoni di prelevamento dei quali non usufruisca.

Art. 7.

Per la consumazione dei generi razionati presso ristoranti, trattorie, ecc, non si richiede la preventiva prenotazione. Inoltre, per tale consumazione, la carta annonaria è valida, oltre che nel comune di emissione, anche in ogni altro comune del Regno.

Il consumatore ha solo l'obbligo di presentare la carta annonaria al conduttore dell'esercizio, e questi, per somministrargli la razione del genere richiesto, deve staccare dalla carta, mediante taglio, il corrispondente buono giornaliero (o il tagliando di buono giornaliero, se la razione giornaliera comporta una suddivisione a metà).

Nel caso d'impiego della carta presso ristoranti, trattorie, ecc., il consumatore ha la facoltà di utilizzare anche buoni giornalieri (o tagliandi di buoni giornalieri) validi nei giorni seguenti a quello della consumazione, ma in ogni caso, non oltre la settimana successiva a quella in cui ha luogo la consumazione stessa.

Per determinati generi, il Ministero delle corporazioni può consentire, in deroga all'obbligo di cui al comma 2° del presente articolo, che la somministrazione presso i pubblici esercizi venga fatta senza ritiro dei buoni di prelevamento, da parte del conduttore dell'esercizio.

Art. 8.

Il consumatore il quale si trasferisca *temporaneamente* dal comune di dimora abituale ad altro comune del Regno, continuerà a utilizzare la carta annonaria rilasciatagli dal comune di dimora abituale, effettuando liberamente le prenotazioni e i prelevamenti dei generi razionati presso qualsiasi esercente del nuovo comune.

Tuttavia, per eseguire il prelevamento, totale o parziale, di generi razionati per i quali egli abbia già, prima del suo trasferimento, effettuato la prenotazione presso esercenti del comune di sua dimora abituale, il consumatore deve presentarsi al competente Ufficio del nuovo comune, per far apporre la stampigliatura «Spaccio autorizzato» sui relativi buoni di prelevamento non ancora scaduti, e rivolgersi quindi, per l'acquisto, ad uno degli spacci autorizzati di cui all'art. 14.

Il Ministro per le corporazioni ha la facoltà di consentire che, per determinati generi, anche in questo caso il prelevamento possa aver luogo senza l'obbligo della stampigliatura summenzionata e presso qualsiasi esercente.

Art. 9.

Il consumatore il quale si trasferisca *definitivamente* da un comune ad un altro deve, entro quindici giorni dalla data del trasferimento, chiedere all'Ufficio annonario del comune

dove si è trasferito, la sostituzione della carta annonaria di cui è in possesso, con una nuova carta, compilando all'uopo una nuova denuncia del suo stato di famiglia.

Fino al giorno del rilascio della nuova carta, il consumatore utilizza la carta annonaria di cui è già in possesso, secondo le modalità di cui all'art. 8.

Se la nuova carta viene rilasciata posteriormente al periodo fissato per le prenotazioni dei generi razionati, il consumatore deve rifornirsi, per il mese nel quale avviene il rilascio della carta, presso uno spaccio autorizzato. A tal uopo l'Ufficio annonario comunale appone la stampigliatura « Spaccio autorizzato » sui buoni di prelevamento dei generi razionati valevoli per quel mese, asportando i buoni riguardanti generi già distribuiti e la cui validità sia già scaduta.

Il comune che, in base alle disposizioni di cui sopra, rilasci nuove carte in sostituzione delle carte emesse da altro comune, deve immediatamente trasmettere le carte annonarie ritirate al comune di emissione, in modo che questo possa annotare il trasferimento avvenuto, nella denuncia originaria in cui la persona trasferita risulta iscritta, ad evitare per essa l'emissione di nuove carte.

Art. 10.

I comuni possono rilasciare a vista, e a richiesta degli interessati, carte annonarie *provvisorie,* ossia carte annonarie contenenti solo i buoni di prelevamento relativi al periodo di validità successivo alla data del rilascio e contrassegnati, unitamente al troncone, dalla dicitura « Provvisoria » appostavi mediante timbro.

I buoni riguardanti generi già distribuiti e la cui validità sia scaduta vengono annullati o asportati dall'Ufficio annonario comunale all'atto del rilascio.

Le carte provvisorie possono essere rilasciate:

a) agli stranieri e agli italiani residenti all'estero, nell'Africa Italiana o nei possedimenti, che immigrino temporaneamente nel Regno;

b) ai militari inviati in licenza;

c) ai marittimi sbarcati da navi mercantili perchè inviati in licenza e agli equipaggi di navi mercantili stazionanti nei porti del Regno per effettuare riparazioni, quando essi siano sprovvisti di carta annonaria perchè assenti al momento della distribuzione della carta stessa;

d) agli appartenenti, in via continuativa, a convivenze, i quali vengano da queste dimessi per qualsiasi motivo;

e) in genere a tutte quelle persone che dimostrino di essere sprovviste, per giustificato motivo, di carte annonarie.

Gli Uffici comunali che in base alle precedenti disposizioni emettono carte annonarie provvisorie, devono annotare il rilascio delle carte stesse:

a) sul passaporto, per gli stranieri e gli italiani provenienti dall'estero o dai possedimenti italiani, ovvero sul lascia-passare rilasciato a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 3278, per gli italiani provenienti dai territori dell'Africa Italiana e dalle provincie libiche;

b) sul foglio di licenza rilasciato dall'Autorità militare, per gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi militarizzati;

c) sulla dichiarazione del comandante della nave che ha disposto l'invio in licenza o sulla dichiarazione, firmata dal comandante della nave e vistata dall'autorità marittima, attestante che la nave deve stazionare nel porto per riparazione;

d) sulla dichiarazione di dimissione dalla convivenza, rilasciata dal capo di questa;

e) sulla dichiarazione scritta che le persone sprovviste di carta annonaria sono tenute a presentare. Questa dichiarazione — che deve contenere altresì indicazioni tali da permettere opportune indagini presso altri comuni — rimane presso l'Ufficio del comune che rilascia la carta provvisoria.

A coloro che al momento dell'emissione di una nuova carta annonaria trovinsi in un comune diverso da quello di abituale dimora, può egualmente essere rilasciata, a loro richiesta, da detto comune, un carta provvisoria. In tal caso però essi debbono, rientrando nel comune di abituale dimora, chiedere la sostituzione della carta provvisoria con la carta annonaria normale. L'Ufficio comunale, nel rilasciare la carta annonaria normale, deve asportarne o annullarne le cedole di prenotazione e i buoni di prelevamento corrispondenti a quelli che, nella carta provvisoria ritirata, risultano già utilizzati.

Art. 11.

Il prelievo dei generi razionati da parte delle convivenze si effettua conformemente alle disposizioni seguenti:

1. Le convivenze militari — cui non vengono rilasciate carte annonarie — debbono, quando si riforniscano abitualmente dal libero commercio, approvvigionarsi in generi razionati mediante apposite dichiarazioni del capo della convivenza. Tali dichiarazioni sono presentate all'esercente, sia per la prenotazione che per il prelevamento dei generi razionati.

2. Le convivenze non militari:

a) dove i conviventi permangano *in via continuativa* (convitti, ospizi, conventi, seminari, comunità religiose, ecc.) e siano in numero inferiore a 50, sono fornite di tante carte annonarie individuali intestate alla convivenza, quanti sono i conviventi stessi;

b) dove i conviventi permangano *in via continuativa* e siano 50 o più, sono fornite di « *carte annonarie per convivenze* ». Queste sono carte collettive, cioè provvedono al rifornimento in generi razionati di più persone insieme, e sono stampati in vari tagli, secondo il numero delle razioni che dànno diritto a prelevare e, quindi, secondo il numero delle persone che esse permettono di approvvigionare.

Le carte annonarie per convivenze constano anch'esse di una parte fissa — la quale porta indicazioni analoghe a quelle contenute nel troncone delle carte annonarie individuali — e di una parte staccabile e, infine, sono utilizzate allo stesso modo delle carte individuali;

c) dove affluiscano *temporaneamente* ospiti che di norma debbono essere in possesso della carta annonaria individuale (alberghi, pensioni, case di cura, ecc.) utilizzano, per la somministrazione dei generi razionati agli ospiti stessi, le carte di cui questi sono provvisti.

Il Ministero delle corporazioni può tuttavia consentire che le convivenze con ospiti temporanei numerosi ed a permanenza di varia durata (ospedali, carceri e simili) si riforniscano dei generi razionati occorrenti a detti ospiti — escluso, cioè, il personale fisso di servizio, che deve essere munito di carte annonarie individuali — mediante apposite dichiarazioni del capo della convivenza, le quali tengono il luogo di cedole di prenotazione e di buoni di prelevamento. Salvo che non sia altrimenti disposto, le carte annonarie individuali degli ospiti di queste convivenze sono ritirate dalla convivenza al momento dell'entrata e restituite — previa asportazione o annullamento dei buoni riguardanti generi già distribuiti e la cui validità sia già scaduta — agli ospiti stessi, all'atto della dimissione dalla convivenza.

Art. 12.

L'amministratore di convivenze munite di carta annonaria non può effettuare il prelevamento di un numero di razioni eccedente il numero delle presenze nel mese, ed è tenuto a restituire al comune i buoni corrispondenti alle razioni non prelevate.

Art. 13.

Per l'eventuale distribuzioni a determinate categorie di consumatori di supplementi di razioni dei generi sottoposti a razionamento, il Ministero delle corporazioni può prescrivere l'uso o di un'apposita carta annonaria supplementare o di qualunque mezzo o sistema che, di volta in volta, esso ravvisi opportuno.

Art. 14.

Per la somministrazione dei generi razionati alle persone che siano in possesso di carte annonarie provvisorie o di carte annonarie munite della stampigliatura « Spacci provvisori », i podestà possono attribuire la qualifica di « Spacci autorizzati » ad esercizi di vendita già esistenti particolarmente attrezzati, gestiti da persone od enti di fiducia e che si prestino ad un facile controllo da parte delle autorità competenti, o istituire « Spacci autorizzati » appositi.

Presso tali « Spacci » i consumatori provvisti delle carte suindicate possono effettuare il prelevamento di generi razionati senza aver fatto la prescritta prenotazione.

Art. 15.

L'esercente fornitore di generi razionati è tenuto:

a) ad accettare le prenotazioni di generi razionati;

b) a ritirare dagli esibitori delle carte annonarie, all'atto della vendita, un numero di buoni esattamente corrispondente a quello delle razioni effettivamente distribuite;

c) ad effettuare la vendita dei generi razionati durante l'intero orario di apertura del suo esercizio.

È vietato all'esercente fornitore di generi razionati:

a) di rifiutare senza gustificato motivo di soddisfare le richieste di generi razionati presso di lui regolarmente prenotati;

b) di somministrare o vendere generi razionati in corrispondenza di buoni che, nel giorno o nel periodo di presentazione, siano già scaduti.

Art. 16.

L'esercente fornitore di generi razionati ha l'obbligo di consegnare all'Ufficio annonario del comune dove ha sede il suo esercizio di vendita, nei giorni all'uopo stabiliti le cedole di prenotazione ed i buoni di prelevamento ritirati dalle carte annonarie dei suoi clienti.

La consegna deve essere accompagnata da una apposita distinta compilata in duplice esemplare, uno dei quali è trattenuto dall'Ufficio comunale e l'altro, debitamente firmato e timbrato dall'Ufficio stesso, è restituito all'esercente per ricevuta.

Art. 17.

L'Ufficio annonario comunale, dopo aver proceduto al controllo numerico e qualitativo delle cedole di prenotazione del mese e dei buoni di prelevamento relativi al mese precedente, ricevuti dagli esercenti, e rettificate, se del caso, le distinte errate, compila in triplice esemplare un ordinativo di consegna dei generi razionati.

Una copia dell'ordinativo rimane presso il comune, mentre le altre due sono spedite al Centro provinciale di distribuzione, entro i termini all'uopo stabiliti.

Gli Uffici annonari comunali sono tenuti a conservare cedole e buoni fino a quando non abbiano ricevuto disposizioni per l'annullamento.

Art. 18.

Ciascun centro di distribuzione, ricevuti dai comuni gli ordinativi di consegna dei generi razionati, ne restituisce un esemplare firmato ai comuni stessi, mentre sulla base dell'esemplare da esso trattenuto dispone per la distribuzione ai singoli esercenti delle quantità dei generi razionati indicati per ognuno di essi nella distinta di prelevamento.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per effettuare la distribuzione al consumo dello zucchero e del sapone, sottoposti a razionamento a partire, rispettivamente, dal 1° febbraio e dal 1° giugno 1940-XVIII

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1940-XVIII.
Norme relative all'approvvigionamento delle fave occorrenti per l'alimentazione del bestiame delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento delle fave occorrenti per l'alimentazione del bestiame delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di fave di tenere vincolata sino a contraria disposizione una quota del 50 % del quantitativo di tale prodotto, al netto di quello destinato alla semina.

E' consentito di procedere ad acquisti od a vendite per i quantitativi eccedenti la suddetta quota.

L'entità della quota vincolata risulterà dagli accertamenti di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

I detentori di cui all'articolo precedente dovranno presentare a mezzo della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, apposita denun-

cia al Reparto approvvigionamenti della Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia ove si trova la merce, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, specificando con tutta esattezza il Comune, la località di deposito, le qualità (fava grossa e favetta o favino), le rispettive quantità in quintali indicando per ognuna:

a) quelle destinate alla semina per l'azienda;

b) quelle da consegnare a terze persone per impegni contrattuali già intervenuti, con indicazione delle persone alle quali il prodotto dovrebbe essere consegnato ed a quale titolo.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi di fave occorrenti alle Forze armate è delegato il Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, con le modalità che verranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si varrà per l'azione di controllo e di vigilanza dei Reparti approvvigionamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Ai detentori delle fave che saranno ritirate dal Settore della cerealicoltura, attraverso le dipendenti Sezioni, verrà liquidato il prezzo che sarà stabilito dagli organi competenti.

Art. 4.

Le infrazioni alle norme del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti delegatigli, dal Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'applicazione del decreto stesso, sono punite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, numero 1080.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1940-XVIII.

Norme relative all'approvvigionamento delle carrube occorrenti per l'alimentazione del bestiame delle Forze armate e di quello della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento delle carrube occorrenti per l'alimentazione del bestiame delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di carrube, esclusi quelli delle provincie della Sardegna, di tenere vincolato sino a contraria disposizione l'intero quantitativo di tale prodotto per l'alimentazione del bestiame delle Forze armate e di quello della popolazione civile.

Art. 2.

I detentori di cui all'articolo precedente dovranno presentare a mezzo della Sezione della frutticoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura apposita denuncia al Reparto approvvigionamenti della Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia ove si trova la merce, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, specificando con tutta esattezza la qualità, la quantità in quintali, il Comune, la località di deposito ed il fabbisogno per l'azienda.

Anche i quantitativi che venissero successivamente raccolti durante la campagna 1940 sono soggetti al vincolo di cui al precedente articolo ed alla denuncia entro 10 giorni dalla data della raccolta.

Art. 3.

Al ritiro delle carrube è delegato il Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura con le modalità che verranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si varrà per l'azione di controllo e di vigilanza dei Reparti approvvigionamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Ai detentori delle carrube che saranno ritirate dal Settore della frutticoltura, attraverso le dipendenti Sezioni, verrà liquidato il prezzo che sarà stabilito dagli organi competenti.

Art. 4.

Le infrazioni alle norme del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti delegatigli, dal Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'applicazione del decreto stesso, sono punite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, numero 1080.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1940-XVIII

(3767) *Il Ministro*: TASSINARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A*, n. 1040 di L. 28.500 rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Amministrazione a Perugini Guglielmo di Giovanni in data 7 settembre 1940.

Si invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito all'Ufficio ricevimento delle domande di questa Amministrazione, con diffida che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3768)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di Rendita 3,50 per cento (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 383228 di L. 84, intestato a Marchisio Giovanni fu Luigi, e prole dà lui nascitura, eredi indivisi di Marchisio Teresa, domiciliato in Agliano d'Asti (Alessandria).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore e virtualmente annullato il suddetto mezzo foglio.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2012)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento il certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 331992 di L. 525 di rendita annua, intestato a Demezzi Elena di Giovanni Maria, moglie di Moschetti Adolfo, domiciliata in Caltanissetta e vincolato per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2013)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 266.575 di annue L. 45,50, intestato ad Accampo Luigia di Domenico, nubile, domiciliata in Exilles (Torino).

Poichè detto certificato è mancante di una parte notevole del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1940-XVIII - N. 196

	Cambio d' Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	452 —
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,20
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7999
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76 —
Id. 3,50% (1902)	72,925
Id. 3,00% Lordo	52,65
Id. 5,00% (1935)	94,825
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75,575
Id. Id. 5,00% (1936)	96,05
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,975
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,60
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,80
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,60
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,175
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,225

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Produzione e vendita delle semole e confezione delle paste alimentari

In seguito al divieto dell'impiego di granito, per assicurare una migliore preparazione delle paste alimentari, con provvedimento P. 917 del 25 corrente, si dispone che dal 1° ottobre p. v. è permessa soltanto la produzione e la vendita di semole zero, uno e due. Conseguentemente, da tale data, è vietata la produzione e la vendita di semole diverse dai suddetti tipi, nonchè la produzione e la vendita di paste speciali o di lusso diverse da quelle confezionate con glutine, malto, uova, verdure, pomodori, carni, di cui al foglio disposizioni del P.N.F. n. 683 del 26 novembre 1936.

I Consigli accerteranno rigorosamente le esistenze di semole e paste di cui si vieta la produzione e lo smercio, determinando un congruo periodo per il loro smaltimento.

(3769)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MACERATA

Ditta *Giuseppe Cingoli* di Macerata, iscritta al n. 4310 del registro delle ditte, esercente ufficio di rappresentanza in genere, denunciata cessione col 1° agosto 1940-XVIII alla moglie, di razza ariana, Marrocchi Clara di Feliziano.

(3746)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio u. s., n. 2914, di nomina dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, assegnando loro le rispettive sedi;
Visto che alcuni medici nominati hanno rinunciato al posto;
Considerato che in data 23 agosto è scaduto il termine dei sei mesi per la validità del concorso;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, e le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la graduatoria del concorso suddetto;

Decreta:

Sono definitivamente nominati i seguenti medici nelle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Dott. Sandrini Alessandro: condotta sud est di Borgo San Lorenzo;
2) Dott. Capecchi Alberto: 1ª condotta capoluogo di Fiesole;
3) Dott. Tani Giovanni: 1ª condotta capoluogo di Castelfiorentino;
4) Dott. Tosi Alvaro: 3ª condotta Cercine di Sesto Fiorentino;
5) Dott. Abbatecola Benedetto: condotta di Levante, Vinci;
6) Dott. Naldoni Salvatore: 1ª condotta di Firenzuola;
7) Dott. Fabrizi di Biani: condotta di S. Polo di Greve;
8) Dott. De Giuli Giulio: condotta di Montebonello di Pontassieve;
9) Dott. Ballerini Giuseppe: 3ª condotta di Pietramala, Firenzuola;
10) Dott. Luigi Filaci: 3ª condotta Lutirano di Marradi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Firenze e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: PALMERI

(3669)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di ostetrica condotta bandito con decreto in data 28 dicembre 1938, n. 28628, per le condotte ostetriche di: 1) Formigine (Magreta), 2) Guiglia (Unica), 3) Mirandola (Quarantoli Tramuschio), 4) Montefiorino (Savoniero), 5) Soliera (Limidi-Sozzigalli), 6) Vignola (Unica);
Vista la graduatoria formata dalla Commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, riflettenti i modi e termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta per i suddetti Comuni:

1) Soranzo Nella . . . . . con punti 51,11/100
2) Ghibellini Agnese . . . . » 51,06/100
3) Pieraccini Margherita . . . » 48,33/100
4) Bonfiglioli Livia . . . . . » 48,05/100
5) Romagnoli Nella . . . . . » 45,40/100
6) Galli Rina . . . . . . » 44,60/100
7) Neri Celestina . . . . . » 43,67/100
8) Barelli Adele . . . . . » 42,91/100
9) Vandelli Giovanna . . . . » 41,57/100
10) Orlandi Rina . . . . . » 41,27/100
11) Cassoli Eugenia . . . . . » 41,26/100
12) Costa Clementina . . . . » 41,19/100
13) Cattabriga Elsa . . . . . » 40,83/100
14) Digani Giulia . . . . . » 40,43/100
15) Bertolani Leda . . . . . » 40,37/100
16) Fregni Jolanda . . . . . » 39,71/100
17) Ardizzoni Lucia . . . . . » 39,13/100
18) Dall'Olio Maria . . . . . » 38,95/100
19) Corghi Ottavina . . . . . » 38,45/100
20) Neviani Giuseppina . . . . » 37,62/100
21) Soncini Silvia . . . . . » 36,46/100
22) Barbieri Elsa . . . . . » 36,43/100
23) Lenzi Iris . . . . . . » 36,20/100
24) Testi Egle . . . . . . » 36,03/100
25) Rezzaghi Nerina . . . . . » 35,70/100
26) Grimaldi Ines . . . . . » 35,17/100

A norma dei precitati articoli, tale graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicata nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 6 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1938, n. 28628, col quale veniva bandito il concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia per le condotte ostetriche di: 1) Formigine (Magreta), 2) Guiglia (Unica), 3) Mirandola (Quarantoli-Tramuschio), 4) Montefiorino (Savoniero), 5) Soliera (Limidi-Sozzigalli), 6) Vignola (Unica);
Visto il proprio decreto di ugual numero in data odierna col quale si approva la graduatoria delle concorrenti;
Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;
Visto l'articolo 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Soranzo Nella è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Vignola (unica);
2) Ghibellini Agnese è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Formigine (Magreta);
3) Pieraccini Margherita è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Guiglia (unica);
4) Bonfiglioli Livia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Soliera (Limidi-Sozzigalli);
5) Romagnoli Nella è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Mirandola (Tramuschio-Quarantoli);
6) Galli Rina è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Montefiorino (Savoniero).

Modena, addì 6 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

(3650)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.